

Tribunale di Varese 28 settembre 2017

Roberto Scaramella

Avvocato in Milano

Alberto Russo

Ricercatore Fondazione Marco Biagi

Università di Modena Segretario

Commissione Certificazione UNIMORE

Il Tribunale di Varese con un'interessante sentenza del 28 settembre 2017 conferma la linea interpretativa ormai maggioritaria dei Tribunali di Merito riguardante gli effetti della procedura di certificazione dei contratti di lavoro.

Il fatto

Nel caso di specie la società ricorrente adiva il Tribunale di Varese al fine di far dichiarare la nullità di un avviso di addebito dell'INPS, con conseguente dichiarazione di inesistenza del credito vantato dall'Ente. L'avviso era successivo ad un verbale unico di accertamento notificato alla società ricorrente, nel quale l'Ente contestava la genuinità di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto sottoscritti dai collaboratori della società ricorrente, chiedendone la riqualificazione ed irrogando le sanzioni ed interessi fino al saldo effettivo.

In via preliminare la società ricorrente, opponendosi all'avviso di addebito, eccepeva il mancato esperimento da parte dell'Ente della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i contratti certificati, in considerazione del fatto che tutti i contratti di co.co.co. sottoscritti dai collaboratori erano stati regolarmente certificati.

Si costituiva in giudizio l'Inps, chiedendo la reiezione della predetta domanda e chiedendo la condanna della società ricorrente.

La decisione del Tribunale di Varese

Il giudice di Varese accoglieva l'eccezione preliminare della società ricorrente opponente, precluden-

Contratti certificati, contestazione Inps previo tentativo di conciliazione

Il Tribunale di Varese interviene sulla certificazione dei contratti di lavoro ed in particolare sull'opponibilità del contratto certificato all'Inps con conseguente nullità del verbale/avviso di addebito

LA MASSIMA

Avviso di addebito INPS - Certificazione contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto - art. 79 e 80, D.Lgs. n. 276/2003 - Mancato rispetto procedura di conciliazione - termine per provvedere - non concessione - inesistenza del credito

L'Inps è tenuta ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso una Commissione di Certificazione prima di emettere un avviso di addebito collegato ad un verbale di accertamento in cui si contestano rapporti di lavoro certificati. Il vizio non può essere sanato in corso di causa.

¶ Tribunale di Varese, sez. lav., 28 settembre 2017 - Giud. Manzo

dosi il giudizio nel merito sulla genuinità dei contratti.

In particolare, il disposto normativo prevede, all'art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 276/2003, che *"chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile"*.

Nel caso di specie, trattandosi di giudizio di opposizione ad avviso di addebito, la convenuta/resistente in senso sostanziale doveva ritenersi la società ricorrente opponente, mentre parte attrice/ricorrente doveva essere considerata l'Inps.

Trattandosi di contestazione in merito alla natura delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto sottoscritte dalla società ricorrente opponente precedentemente certificate dalla Commissione competente, spettava, quindi, all'Istituto opposto, attrice

sostanziale, attivare la procedura di cui all'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003 in via preventiva ed obbligatoria. All'Ente, infatti, seguendo la prospettazione del Giudice, avrebbero dovuto riferirsi le parole *"Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione"*.

La norma, infatti, prevede una particolare procedura in base alla quale, in caso di impugnazione del contratto certificato, vi sia l'obbligo di esperire preventivamente un tentativo di conciliazione avanti all'Ente certificatore e solo successivamente - in caso di esito negativo - procedere giudizialmente, chiedendo l'accertamento della non rispondenza tra il contratto certificato e l'effettivo rapporto instaurato.

Se la *ratio* della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 276/2003, artt. da 72 ad 80 è, quindi, quella di procedere dapprima ad un tentativo di conciliazione dinnanzi all'Ente certificatore, rendendo opponibile l'avvenuta certificazione nei confronti di tutti i terzi, secondo il Giudice di Varese, l'Inps è pienamente legittimato ad agire in qualità di terzo. I soggetti "terzi" sono, infatti, coloro che direttamente o indirettamente vengono coinvolti dalla certificazione, in quanto portatori di interessi privati o pubblici che possono essere fatti valere in giudizio. Ciò comporta l'obbligo per l'Inps, che è portatore di interessi pubblici, laddove contesti un atto certificato, a previamente esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, con conseguente impossibilità per l'INPS (ciò vale per tutti gli Enti pubblici in generale), di adottare atti esecutivi, direttamente o indirettamente collegati a rapporti di lavoro certificati, senza prima rivolgersi alle Commissioni di Certificazione per un tentativo di conciliazione. Solo dopo l'Ente potrà rivolgersi al Giudice del Lavoro che emerterà, se la condizione precedente è stata rispettata, un provvedimento giurisdizionale.

Il vizio di procedura relativo al mancato tentativo di conciliazione previsto dalla norma, tra l'altro, non può neppure essere sanato in corso di giudizio.

E sul punto, il Tribunale di Varese, nella sentenza in commento, ha, infatti, rigettato la domanda dell'Inps volta ad ottenere un termine per esperire il tentativo di conciliazione e sospendere il giudizio.

In effetti, secondo il Giudice, un'eventuale concessione del termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione davanti all'Ente certificatore sarebbe stata in ogni caso inidonea a sanare il vizio di procedura, poiché l'Ente, in caso di esito po-

sitivo del tentativo di conciliazione, avrebbe potuto ridefinire, se non addirittura annullare, l'illecito rilevato e, successivamente, solo in caso di esito negativo della procedura, incardinare il giudizio dinnanzi al Tribunale del Lavoro in qualità di ricorrente.

In virtù di ciò, il termine richiesto dall'Inps non poteva essere concesso e, vertendosi tra l'altro in una causa di opposizione in cui la opponente adiva il Tribunale al fine di impugnare un avviso di addebito illegittimamente emesso, non poteva che ritenersi illegittimo un avviso di addebito proceduralmente viziato.

Veniva, quindi accolto il ricorso della società ricorrente e dichiarata l'inesistenza del credito indicato nell'avviso di addebito.

Conclusioni

La sentenza in commento conferma l'indirizzo giurisprudenziale formatosi negli ultimi anni che ha dapprima accertato l'inammissibilità delle azioni esperite dai lavoratori che impugnavano il proprio contratto certificato dinnanzi al Giudice del lavoro, senza avere esperito preliminarmente il tentativo di conciliazione avanti alla Commissione di Certificazione obbligatoriamente previsto (sul punto Tribunale di Milano, sez. lav., 10 maggio 2013 n. 1874, 21 febbraio 2013, n. 713 e ord. 18 maggio 2012; in *Guida al Lavoro* n. 26/2013) ed ha successivamente esteso detto effetto anche nei confronti degli Enti previdenziali. In particolare già in altri giudizi la giurisprudenza di merito aveva avuto modo di dichiarare la nullità degli atti sanzionatori emessi Ente Previdenziale o Assicurativo, conseguenti alla contestazione di un contratto certificato, laddove non fosse stata preventivamente esperita la procedura di conciliazione obbligatoria (sul punto Tribunale di Milano, sez. lav. 16 maggio 2016 n. 852; in *Guida al Lavoro* n. 49/2016).

Da evidenziare che la suddetta conciliazione obbligatoria individua sola la "coda" della efficacia giuridica della certificazione". Si ricorda infatti che ai sensi dell'art. 79, D.Lgs. n. 276/2003, *"gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari"*. Con la certificazione del contratto, dunque, la forza di legge che è caratteristica propria di ogni contratto nei confronti delle parti negoziali ai sensi dell'art. 1372 c.c. si avrà anche nei confronti dei terzi, tra i quali gli enti

ispettivi (es: l'Ispettorato del lavoro, gli enti previdenziali e assicurativi, l'Agenzia delle Entrate, ecc.). L'accertamento operato dalla commissione impedisce dunque ai suddetti Enti di adottare provvedimenti basati su una difforme qualificazione/valutazione del contratto, per lo meno fino a che non sopraggiunga una sentenza di merito che neghi la fondatezza dell'atto, essendo pur sempre liberi di promuovere ogni accertamento al riguardo, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Occorre infine considerare che la oramai cospicua giurisprudenza che ha recepito appieno l'efficacia della certificazione ha quasi sempre avuto oggetto contenziosi in materia di qualificazione di contratti, di lavoro e di appalto. Occorre per contro ricordare che dal collegato lavoro del 2010, con la modifica

dell'art. 75, D.Lgs. n. 276/2003, la certificazione può riguardare anche la conformità alla legge del contenuto del contratto e non solo la sua corretta qualificazione. Da cui un sempre più crescente interesse a ricorrere alla certificazione anche con riferimento ai contratti di lavoro subordinato standard al fine di verificare non solo la correttezza di alcune clausole (non concorrenza, smart working, ecc.), ma la correttezza dello stesso trattamento retributivo e contributivo.

Sarà interessante verificare in futuro se la così ampia apertura dimostrata dai giudici di merito sulla efficacia giuridica della certificazione in materia di qualificazione sarà riconfermata nel caso in cui il contenzioso verterà su questioni di contenuto del contratto. ◆